



Prima nota di lettura dell'articolo 53 del dl 83/2012 recante *Misure urgenti per la crescita del Paese*, in materia di Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, c.d. decreto crescita - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 – all'**articolo 53**, rubricato *Misure per accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali al mercato*, interviene nuovamente in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica modificandone la disciplina generale di cui agli articoli 3 bis e 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 s.m.i..

La nuova norma, al **comma 1 lettera a)**, inserisce alcune specifiche *all'articolo 3 bis* del dl 138/11 s.m.i., in relazione alla definizione, da parte delle Regioni, degli ambiti o bacini territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, prevedendo adesso, **punti 1) e 2)**, che le stesse **Regioni definiscono il perimetro e contestualmente istituiscono o designano gli enti di governo dei bacini o ambiti, entro il previsto termine del 30 giugno 2012.**

Il successivo **punto 3)**, richiamando i servizi oggetto di specifiche **norme di settore**, prevede che **il succitato termine del 30 giugno 2012, per la riorganizzazione del servizio in ambiti, sostituisce tutte le diverse scadenze stabilite dalle vigenti disposizioni.** Viene quindi anticipata la scadenza contenuta nel c.d. milleproroghe che, in relazione alla definizione dei sostituiti delle Autorità d'ambito per i servizi idrico e rifiuti, prevedeva il termine del 31.12.2012.

Infine il **punto 4)** dispone che la deroga circa l'individuazione di ambiti o bacini e dei relativi enti di governo trova applicazione per le Regioni che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali, in coerenza con le succitate nuove previsioni normative.

In merito alle modifiche introdotte *all'articolo 4* del succitato dl 138/11 s.m.i., l'articolo 53 del dl 83/2012, al **comma 1 lettera b)**, inserisce alcune specifiche inerenti la delibera quadro, l'analisi di mercato e la relativa tempistica.

Il **punto 1) della stessa lettera b)** apporta alcune modifiche, al previgente comma 3 del succitato articolo 4 del dl 138/11 s.m.i., inerenti l'attribuzione dei diritti di esclusiva, con l'aggiunta – rispetto alla già prevista dimensione dell'ente - di un valore economico, quale discriminante per l'acquisizione del parere obbligatorio ma non vincolante, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. E' infatti disposto che **l'invio dello schema di delibera quadro all'Autorità, per**

l'acquisizione di tale parere, va compiuto “solo” dagli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti (già previsto), se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui.

Ulteriori modifiche prevedono che per l'espressione del parere, *l'Antitrust* adesso “può” pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso, rendendo ordinatoria tale scadenza.

Rispetto al soggetto competente a svolgere l'istruttoria, sempre al succitato comma 3 dell'articolo 4 del dl 138/11 s.m.i., viene eliminato l'inciso “dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza”, restando quindi a carico dell'ente locale l'attuazione della complessa procedura per l'attribuzione dei diritti di esclusiva.

Infine è stabilito che, trascorsi i previsti 60 giorni senza che l'Autorità abbia espresso alcun parere, **l'ente richiedente può comunque adottare la delibera quadro**; introducendo così una forma di silenzio assenso non espresso.

Ulteriori modifiche riguardano il successivo comma 4 del succitato articolo 4 del dl 138/11 smi.

Il **punto 2) della lettera b)** concede più tempo agli enti locali per **l'adozione della delibera quadro, prevedendo che il termine sia adesso di novanta giorni** (prima erano trenta) dall'espressione - ovvero dal previsto termine di espressione - del parere dell'Autorità.

Il **punto 3) della lettera b)** corregge la precedente denominazione del Ministero per gli Affari regionali.

Il **punto 4 della lettera b)** chiarisce, eliminando l'inciso “azienda in capo alla” dal comma 32 dell'articolo 4, che in caso di fusione delle gestioni *in house*, volta all'applicazione della specifica deroga, la nuova società *in house* da costituire è unica e deve essere realizzata – con le precedenti gestioni che devono quindi cessare - entro il 31 dicembre 2012.

Il **punto 5 della lettera b)** corregge un errore di *drafting*, eliminando una disposizione non contenuta nel decreto.

Infine il **punto 6 della lettera b)** inserisce un nuovo comma *35 bis* all'articolo 4 del dl 138/11 s.m.i., in cui è previsto che – fatte salve le procedure di affidamento già avviate al 13 agosto 2011 – a partire dal 24 gennaio 2012 (così sembra data la formulazione del nuovo comma che richiama l'entrata in vigore del decreto legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012), in maniera retroattiva, il **conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica**, la verifica della gestione concorrenziale, la delibera quadro, le richieste di parere *all'Antitrust* e gli eventuali affidamenti in esclusiva, ai sensi del succitato articolo 4, **sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali, di cui all'articolo 3 bis, dagli enti di governo degli stessi, come istituiti o designati, entro fine mese, dalle Regioni.**